



STATUTO “PALMED ITALIA ONLUS”

Denominazione – Sede - Scopo

Art. 1

E' costituita l'associazione denominata: “PALMED ITALIA ONLUS”, di seguito detta associazione. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del D.lgs 4.12.1997 n. 460 l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

Art. 2

Essa ha sede legale in Italia – Bedizzole (BS), via Valverde, n 2/B.

Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite in Italia e all'estero su delibera del Comitato Direttivo.

Art. 3

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione persegue esclusivamente attività medico-umanitaria operando nei settori dell'assistenza medica e socio-sanitaria, dell'assistenza sociale e della formazione in campo socio-sanitario, per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale con particolare concentrazione riguardo ad eventi di grave pericolosità o danno collettivo che interessano la Palestina e il popolo Palestinese, promuovendo la partecipazione anche finanziaria dei terzi verso tali contenuti di bisogno sociale.

Nell'orientamento ideale della propria attività l'associazione si ispira e riconosce come guida fondamentale i principi ideali e dell'associazione medico-umanitaria Palmed Europe, con sede in Bruxelles, del quale ne costituisce una ramificazione nazionale, pur conservando la propria

indipendenza giuridica, e collaborando con essa per il perseguimento dei comuni obiettivi.

In base a tale reciproca intento di scopi e data la preminenza dell'associazione Palmed Europe a livello di coordinamento europeo, la Palmed Italia Onlus riconosce la destinazione di 1/3 dei propri proventi dalle quote associative annuali, ottenuti nei modi di seguito specificati, al Palmed Europe per le necessarie attività socio-sanitarie a livello transnazionale.

L'associazione non ha scopi di lucro, politici o religiosi ed opera nello spirito di indipendenza, neutralità e imparzialità rivendicando nel nome dell'assistenza umanitaria la totale libertà dell'esercizio della sua funzione, uniformando le sue linee e le sue decisioni etiche, morali e strategiche a criteri conformi alle linee di comportamento assunte all'interno dell'associazione stessa e a quelle del Palmed Europe.

L'associazione potrà adoperarsi in servizi riguardanti l'assistenza medico-umanitaria sul territorio nazionale e non.

In particolare, l'associazione persegue i seguenti fini:

- a) Unire tutti i medici di origine Palestinese presenti sul territorio Italiano e renderli operativi per rilevanti scopi umanitari.
- b) Mettere in comunicazione i medici di origine Palestinese per scambiare idee ed opinioni in merito al campo professionale e scientifico.
- c) Diffondere la conoscenza della storia della medicina, dei medici palestinesi nel passato e nel presente e delle importanti scoperte in campo medico.
- d) Coordinare le attività delle Università e degli Ospedali in Italia con le Istituzioni Didattiche e i Dipartimenti della Salute in Palestina per migliorare il più possibile i servizi sanitari.
- e) Elevare il livello culturale ed informativo dei medici di origine Palestinese in Italia e le conoscenze scientifiche nel campo dei servizi medici.
- f) Sollecitare l'attività di volontariato dei medici di origine Palestinese e di altre nazionalità presenti in Italia presso gli Enti Sanitari in Palestina.
- g) Collaborare con i Dipartimenti della Salute in Palestina e sopperire alle loro esigenze contingenti.
- h) Sostenere i gruppi operativi dei medici per permettere loro la continuità lavorativa in Palestina.

Art. 4

L'Associazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e in particolare:

- intraprende qualsiasi operazione in Italia ed all'estero che di volta in volta sia ritenuta necessaria a tale fine;
- promuove la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
- promuove o organizza occasionalmente campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- costituisce o partecipa alla costituzione o sovvenziona qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura caritatevole avente i suoi stessi scopi;
- negozia, conclude e dà esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;
- scrive, stampa, pubblica, emette e fa circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale,

- trasmissione, film, manifesto e usa qualsiasi altro mezzo di informazione;
- svolge attività di formazione di operatori scolastici, socio-culturali, socio-sanitari e istituzionali direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo;
 - promuove e partecipa alle attività Istituzionali (coordinamenti delle organizzazioni di volontariato, gruppi integrati pubblico-privato, gruppi istituzionali consultivi alle attività dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali ecc.) che si sviluppano nel territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale e che siano coerenti con l'Oggetto Sociale;
 - attiva solidi collegamenti con le strutture del privato-sociale anche in ambito internazionale che operano nello stesso settore dell'associazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.

L'associazione, non avendo fini di lucro, non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, c. 5 del D.lgs. 460/97.

L'Associazione potrà partecipare quale socio o associato ad associazioni e/o altri organismi, nazionali e internazionali, aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio.

Patrimonio

Art. 5

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici e altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da introiti derivanti da convenzioni;
- e) dalle entrate derivanti da raccolte fondi e dalle attività istituzionali e connesse;
- f) dalle rendite dei beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- g) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato.

Associati

Art. 6

I soci di “Palmed Italia Onlus” sono coloro che ne fanno richiesta aderendo al presente statuto e corrispondendo ai criteri di idoneità descritti in seguito.

Possono essere soci, data la specifica finalità dell’associazione, tutte le persone fisiche di origine Palestinese e che abbiano conseguito, in Italia o all’estero, una laurea in campo sanitario (medicina, farmacia, ...) e siano di specchiata moralità.

L’ammissione a socio viene deliberata dal Comitato Direttivo, previa domanda motivata dell’interessato.

L’adesione diviene effettiva al momento del pagamento della quota associativa.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 15 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile, in quanto lo stesso è caratterizzato da spontaneità e volontarietà, pertanto deve essere considerato a fondo perduto.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dal comitato e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Gli associati hanno diritto di consultare lo statuto ed i verbali e di trarne copia se lo ritengono necessario.

Gli associati non possano vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’associazione.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Attivi;
- b) Soci Onorari.

La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito ai diritti ed ai doveri verso l’associazione.

I soci attivi sono coloro che prestano la loro attività in modo ordinario e continuativo per gli scopi dell’associazione.

I soci onorari sono coloro che hanno concorso con atti rilevanti allo sviluppo, alla diffusione e alla difesa dei principi umanitari dell’associazione.

La nomina a socio onorario deve essere deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo.

Art. 8

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 9

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Assemblea

Art. 10

Gli associati formano l'Assemblea.

L'assemblea dell'associazione deve essere convocata dal Presidente.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale ove ha sede l'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- alla nomina dei membri variabili del Collegio dei Probiviri;

- all'assunzione delle linee di indirizzo e programmazione dell'attività dell'associazione;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto (lettera raccomandata, telegramma, fax, email, sms o altro mezzo di comunicazione preventivamente concordato con atto privato) inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto a un voto.

Amministrazione

Art. 11

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove. Dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente e un Segretario.

La carica di Presidente non può essere ricoperta consecutivamente per più di due mandati.

Se durante il mandato venissero a mancare uno o più membri, all'interno degli organi direttivi, può essere ammessa la sostituzione ricorrendo alla nomina dei primi non eletti.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), c. 6, dell'art. 10 del d.lgs. 4-12-1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o fax. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Presidente

Art. 12

Il Presidente, e in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. Compie gli atti di ordinaria amministrazione, con potere di delega al Vicepresidente o al Tesoriere. La firma del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente a condizione che l'assenza o l'impedimento siano provati. In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Segretario

Art. 13

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato;
- è a capo del personale.

Collegio dei revisori

Art. 14

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

Collegio dei probiviri

Art. 15

Il collegio dei probiviri è composto dai 5 soci fondatori, e da ulteriori 4 membri (probiviri eletti) scelti tra gli associati di comprovata integrità morale e nominati dall'Assemblea, qualora lo ritenga necessario.

I probiviri eletti mantengono la carica per tre esercizi, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione, al pari dei soci fondatori, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute, con autorizzazione del Presidente.

Il Collegio dei Probiviri decide in merito ad ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi ovvero tra uno o più associati e l'associazione, in merito all'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

I Probiviri possono convocare, interpellare e richiedere informazioni ai soci e agli organi dell'associazione in merito alle controversie sorte, con dispensa da ogni formalità.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

Bilancio

Art. 16

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per lo realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 17

L'associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all' art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra ONLUS operante in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Norme di Chiusura

Art. 18

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.